



MINISTERO DELLA DIFESA  
 NAVARM  
 Divisione Contratti  
 Repert n° 20291  
 in data 15 OTT. 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
 MINISTERO DELLA DIFESA  
 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
 DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
 DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI  
 (CODICE FISCALE N° 80213470588)

G324 (2° LOTTO)



C.I.G. 51652692D2

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e l'Associazione Temporanea d'Imprese costituita fra le Società "SOCIETÀ INDUSTRIALE MECCANICA ED AFFINI NAVALI - S.I.M.A.N. S.r.l." (Mandataria) e "COIBESA THERMOSOUND SOCIETÀ PER AZIONI" (mandante) con atto a rogito del Dottor Pier Giorgio COSTA, Notaio in Sarzana (SP), - Repertorio n°13.622 in data 18/06/2014, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, con sede legale in La Spezia, per la fornitura di prestazioni di servizi di bonifica e smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e prestazioni accessorie da eseguirsi su UU.NN.,

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the word 'G324' at the bottom.*

Sommergibili, Naviglio Dipartimentale, Bacini Galleggianti, Galleggianti, Imbarcazioni a motore e non a motore della M.M. per la sede di La Spezia per l'importo complessivo di € 2.307.805,75 (euro duemilionitrecentosettemilaottocentocinque/75).

L'anno duemilaquattordici, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

**SONO COMPARI:**

- La Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013,  
e per l'altra parte, che nel corso del presente

contratto sarà chiamata "l'Associazione Temporanea di Imprese" (A.T.I.)".

- il Sig. Antonio Enzo MARAGLIA, nato a Fivizzano (MS) il giorno 11/12/1941, in qualità di Amministratore Unico della "SOCIETÀ INDUSTRIALE MECCANICA ED AFFINI NAVALI - S.I.M.A.N. S.r.l." (Mandataria) con sede legale in La Spezia (SP) - Via del Molo n°64 (Codice Fiscale n°00864680111), come risulta dalla visura camerale in data 11/06/2014.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente l' A.T.I. stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- in relazione all'espletamento della procedura ristretta G 324 (lotto 2), con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso mediante presentazione di offerte segrete a ribasso percentuale sul prezzo base palese di € 2.232.500,00 oltre oneri da interferenza pari ad € 117.500,00

*Antonio Enzo Maraglia*

*Antonio Enzo Maraglia*

*Antonio Enzo Maraglia*

*Giffey*

stabilito dall'Amministrazione, è stata emessa la lettera di invito prot.M\_D GNAV 0714212 in data 22.10.2013, per l'acquisizione di prestazioni di servizi di bonifica e smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e prestazioni accessorie da eseguirsi su UU.NN., Sommergibili, Naviglio Dipartimentale, Bacini Galleggianti, Galleggianti, Imbarcazioni a motore e non a motore della M.M. per la sede di Taranto;

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli articoli 54, 55 e 82 del D.Lgs 163/2006;
- che per il lotto in questione l'unica offerta pervenuta è quella dell' A.T.I. SIMAN/COIBESA THERMOSOUND che ha offerto un ribasso sul prezzo base palese del lotto pari al 1,89%;
- in data 05.06.2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. "SIMAN S.r.l." (Mandataria)/ "COIBESA THERMOSOUND S.p.A." (mandante) per un importo pari ad € 2.307.805,75 inclusi € 117.500,00 per costi da interferenza;
- ciascuna delle Società facenti parte dell'Associazione Temporanea ha presentato il "Patto

di Integrità" sottoscritto dai legali rappresentanti. I suddetti documenti si allegano al presente contratto.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel D.lgs.12 aprile 2006 n°163, nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa D.P.R. 15 novembre 2012, n°236 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si applicano le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 6^Divisione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010, è il Direttore Lavori e Servizi pro tempore dell'Arsenale di La Spezia.

*Laurello*

*Antonio Sansone*

*effey*

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà indicato contestualmente alla comunicazione con la quale verrà notificata dal RUP l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

### **ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

### **ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

**4.1.** L' A.T.I. si impegna ad eseguire interventi specialistici per prestazioni di bonifica e smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e lavorazioni accessorie, da eseguirsi su UU.NN., Sommergibili, Naviglio Dipartimentale, Bacini Galleggianti, Galleggianti, Imbarcazioni a motore e non a motore della Marina Militare Italiana nella base di La Spezia.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Specifica Tecnica" e relativi Allegati che, sottoscritti dai contraenti, costituiscono parte integrante del presente contratto, al quale si allegano.

**4.2.** Tutte le prestazioni che si rendessero

necessarie nell'A.T.I. su apparati/materiali di proprietà della M.M., dovranno essere eseguite esclusivamente all'esterno del comprensorio degli Enti della M.M. interessati depositando la prescritta documentazione cautelativa (dichiarazione di proprietà fiscalmente registrata ed assicurazione dei materiali). L' A.T.I. rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra.

4.3. Il valore assicurativo dei materiali consegnati al R.T.I. per le attività descritte nella Specifica Tecnica, a prescindere dal fatto che l'esecuzione delle stesse avvenga all'interno od all'esterno del perimetro degli Enti della Marina Militare, è sino ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

In relazione alle attività oggetto del contratto è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere all'A.T.I.. Tale documento è allegato alla Specifica Tecnica del presente contratto.

Stavros

Luigia

Ennio

Offici

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo complessivo delle prestazioni è di € 2.307.805,75 (Euro duemilionitrecentosetteemilaottocentocinque/75), di cui € 50.000,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni all'A.T.I., ed € 117.500,00 per i costi da interferenze.

Le prestazioni saranno così suddivise:

Società SIMAN S.r.l. lavorazioni di parti meccaniche, carpenteria, tubisteria e gestione della commessa;

Società COIBESA THERMOSOUND S.p.A. servizi di bonifica e ponteggiatura.

#### **ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, l'A.T.I. ha presentato la polizza fideiussoria n°2048546 in data 24/06/2014 e relativa Appendice n°1 in data 13/10/2014 di € 115.390,28 (euro centoquindicimilatrecentonovanta/28), rilasciata dalla "COFACE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A." Sede di Genova - Via Roma 5/10, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché l'A.T.I. è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee



della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n°163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta polizza sarà svincolata proporzionalmente dopo verifica di conformità, consegna ed accettazione di ciascun ordinativo, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

7.1. I termini entro i quali l'Amministrazione Difesa avrà facoltà di richiedere all'A.T.I. l'effettuazione delle prestazioni relative al presente contratto decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte dell'A.T.I., della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge, e scadranno al 540° giorno solare successivo.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto all' A.T.I. da parte

*Scavarda*

*Caro Benflus*

*Orlando*

dell'Amministrazione Difesa.

Gli ordinativi saranno effettuati utilizzando il modello riportato in allegato 1 alla Specifica Tecnica; di volta in volta compilato nelle parti riferibili al tipo di prestazione che si richiede. Le richieste potranno essere inoltrate all'A.T.I. solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

Le prestazioni, dovranno essere eseguite entro i termini indicati al cap.9) della Specifica Tecnica assumendo come termine iniziale la data di ricezione dell'Ordinativo ed in ogni caso in accordo con quanto riportato sull'Ordinativo.

**7.2.** Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

**7.3.** La comunicazione da parte dell'A.T.I. di intervenuta ultimazione delle prestazioni deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a)** le prestazioni oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b)** la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione del responsabile della verifica di

conformità.

**7.3.1.** Le prestazioni da sottoporre alla verifica di conformità dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dell'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

**7.3.2.** Ai sensi dell'art.314 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'esecuzione provvede alla verifica di conformità. Tale verifica sarà condotta sulla base dei documenti di cui all'art.315 del DPR di cui sopra.

La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di giorni solari 60 decorrenti dalla data della ultimazione delle prestazioni.

**7.4.** La verifica di conformità effettuata sui vari ordinativi sarà verbalizzata a cadenza tassativamente trimestrale al fine della successiva liquidazione.

A tal fine, al termine di ciascun trimestre, e per tutta la durata del contratto, il soggetto incaricato della verifica di conformità dovrà:

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nell'A.T., applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a NAVARM 12^Divisione per la successiva liquidazione, e per conoscenza al R.T.I. e a NAVARM 6^Divisione;

b) inviare a NAVARM 12^Divisione i Verbali di fine garanzia.

7.5. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'A.T.I.. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'A.T.I. stessa.

7.6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'A.T.I.

contraente del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultima possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti alla verifica e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal Direttore dell'esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

7.7. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'A.T.I., e a tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della

*Scavardo*

*Menafio*

*Carso*

*Giulio*

*Gfuy*

prestazione. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

**7.8.** Qualora l' A.T.I., debitamente invitato, non abbia presenziato alle prove di verifica o pur avendovi presenziato non abbia firmato per presa conoscenza il relativo verbale, il verbale stesso le viene trasmesso nelle forme previste dall'art.77 del codice dei contratti pubblici.

Qualora l'A.T.I. non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro 20 giorni da quello in cui ha sottoscritto il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, può inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazione.

Sulla base di quanto prodotto dall'A.T.I., l'organo di verifica, entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendone le ragioni.

Il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'A.T.I..

Le prestazioni rifiutate possono essere sostituite dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine previsto nell'ordinativo.

Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

7.9. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando l'A.T.I. abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Esso contiene gli estremi del contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi, l'indicazione dell'A.T.I. contraente, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, la data di avvio dell'esecuzione del contratto, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in

*Carineolo*

*Esso Moneglia*

*Esso Moneglia*

*gffu*

corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare all'A.T.I..

E' fatta salva la responsabilità dell'A.T.I per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Nel solo caso di certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell'esecuzione, esso deve essere confermato dal Responsabile del procedimento.

Il certificato di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'A.T.I., la quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma possono essere aggiunte le contestazioni ritenute opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni della società e sulle eventuali penali da applicare.

**7.10.** Tutte le comunicazioni da parte dell'A.T.I., soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di



ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata,

c) Posta Elettronica Certificata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)**

8.1. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 163 del 2006, è previsto il subappalto limitatamente alle sotto elencate attività:

- ponteggi;
- imbarco, sbarco e trasporto materiali;
- smaltimento presso discariche abilitate;

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società dovrà presentare

*Tassinato*

*Luca Manfredi*

*Antonio*

*effey*

alla divisione tecnica competente apposta istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n°163 del 2006;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento Temporaneo, Società o Consorzio;
- 5) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs.159/2011, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena

di nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n°136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dall'A.T.I. subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della D.Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'A.T.I. al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia

*Sturiedo*

*Antonio Enzo Blonfio*

*Effu*

effettuate).

**8.2.** Le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere espletate dall'A.T.I. contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

**8.3.** Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo l'A.T.I. contraente.

**8.4.** In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

#### **ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**9.1.** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'A.T.I. contraente.

**9.2.** L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo

*Stavros*

*Antonio Corso*

*Effo*

relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un Atto Aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso dell' A.T.I. contraente.

**9.3.** Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento.

**9.4** Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e all'A.T.I. è riconosciuto mediante verbale il

corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'A.T.I. stessa.

#### **ARTICOLO 10 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora l'A.T.I., per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del Responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione contrattuale dell'ordinativo.

#### **ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione

*Luisada*

*Antonio Russo Marafioti*

*effy*

alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono



venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, l'A.T.I. può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà all'A.T.I. i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione all'A.T.I. di alcun compenso o indennizzo.

#### **ARTICOLO 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

*Scandalo*

*Scandalo*

*gfy*

## **DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**12.1** In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico dell'A.T.I. o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

**12.2** L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'A.T.I., come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'A.T.I. restano acquisiti dall'Amministrazione.

## **ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

L'A.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi,

per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

**ARTICOLO 14 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli l'A.T.I. e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al Responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo l'A.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

L'A.T.I., nell'ambito di tale verifica dovrà

presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte dell'A.T.I. di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12^Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento

diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

#### **ARTICOLO 16 (PAGAMENTI)**

**16.1.** Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

L'A.T.I. dovrà emettere fattura elettronica intestata alla 12<sup>a</sup> Divisione ed inoltrarla, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n°55 corredata dal Codice Unico d'Ufficio **AKNTGP**. L'Ente incaricato provvederà ad inoltrare tutta la documentazione necessaria (certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito).

**16.2.** Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- **90%** (novanta per cento) dell'importo delle

*Luizide*

*Antonio Enzo Moneglia*

*eff*

prestazioni ultimate entro ciascun trimestre, sulla base dei verbali di eseguita attività di cui al precedente art 8, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

Non saranno ammesse al pagamento prestazioni documentate al di fuori dei suddetti verbali trimestrali, ed eventuali ritardi nei pagamenti cui dovesse dare luogo l'incompleto e irregolare trattamento di tale documentazione da parte dell'ente preposto alla supervisione dell'esecuzione del contratto, saranno addebitabili all'ente medesimo.

- **10%** (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo

n°231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 17 (PENALITÀ)**

17.1. Qualora l'A.T.I. incorra in ritardi rispetto ai termini di tempo stabiliti al punto 9) della Specifica Tecnica, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola prestazione sarà sottoposta alla penalità giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo della prestazione cui l'inadempienza si riferisce fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo della prestazione stessa. Tali penalità saranno contabilizzate in sede di verbale trimestrale.

17.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul

*Luizide*

*Cesario*

*Antonio*

*effen*

rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

**17.3.** Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

**17.4.** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**17.5.** L'eventuale domanda dell'A.T.I. per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.



17.6. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

**ARTICOLO 18 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

**ARTICOLO 19 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato n°000110121167 intestato a nome della Società SIMAN S.r.l. (Mandataria), presso "UNICREDIT CORPORATE BANKING S.p.A." - Agenzia di La Spezia IBAN: IT 82J 02008 10700 000 110121167 e la persona delegata ad operare su di esso è il Sig.:

Antonio Enzo MARAGLIA Codice Fiscale:  
MRGN41T11D629G.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

saranno comunicate tempestivamente dall'A.T.I..

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

L'A.T.I. assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 21 (GARANZIE)**

Dalla data di accettazione delle prestazioni decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo l'A.T.I. si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati

all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'Amministrazione Difesa.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dall'A.T.I. e restituite dall'A.T.I. stesso a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico dell'A.T.I., comprese quelle di spedizione, di montaggio e

*Stavros*

*Antonio Enzo Morelli*

*FF*

smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale l'A.T.I. avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte dell'A.T.I. della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

**ARTICOLO 22 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**22.1.** L'A.T.I. è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**22.2.** In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**22.3.** In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo all'A.T.I. contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163 del 2006.

#### **ARTICOLO 23 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico dell'A.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

**ARTICOLO 24 (DOMICILIO DELL'A.T.I.)**

A tutti gli effetti del presente contratto l'A.T.I. elegge domicilio in La Spezia (SP) - Via del Molo n°64, presso la Società Mandataria - SIMAN S.r.l..

**ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola l'A.T.I. contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n°207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei



Conti del decreto di approvazione del contratto, (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., l'A.T.I. contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, l'A.T.I. avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza dell'A.T.I. non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'Amministrazione Difesa di non accogliere l'istanza di recesso dell'A.T.I. non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi

Stavros

Antonio Enzo Manfreda

gfy

complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°42, e in fogli n°21 di cui si compone fin qui.

P. L'A.T.I.

**S.I.M.A.N. srl**  
L'Amministratore Unico

*Antonio Zuso Marfisi*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., l' A.T.I., dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 16 - Pagamenti;

ART.25 - Obblighi di Condotta.

P. L'A.T.I.

**S.I.M.A.N. srl**  
L'Amministratore Unico

*Antonio Zuso Marfisi*

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

*efapofuy*

L'UFFICIALE ROGANTE

*Viviana Zuso*

## ALLEGATO TECNICO

### ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

Nel caso fosse richiesta alla Società la fornitura di materiali/componenti non codificati è prevista la clausola di codificazione.

#### 1.1. (Requisito di codificazione)

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

1.2. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa IV Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

1.3. Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

*Stavitski*

*Antonio Corso Meropio*

*effu*

- codice CEODIFE dell'Ente Appaltante (NAVARM 6^Divisione): 900015

#### **1.4. (Attività di screening)**

Qualora richiesta, al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica attività preliminare che l'Ente Appaltante riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro 20 giorni solari decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. II

formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 10 giorni solari per richiedere la Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.''

#### **1.5. (Proposte di codificazione)**

Non oltre 30 giorni solari dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non

*Stawicki*  
*Antonio Enzo Morelli*  
*FFU*

codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni solari all'assegnazione del NUC, informandone la Società, l'Ente Appaltante e Maricegesco La Spezia. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni solari dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 10 giorni solari per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di

codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

#### **1.6. (Flusso dei dati)**

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

#### **1.7. (Norme in vigore)**

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e

*Stavros*

*Antonio Enzo Mureghia*

*effm*

sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

#### **1.8. (Collaudo dei materiali)**

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

#### **1.9. (Collaudo e accettazione d'urgenza)**

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, NAVARM 6<sup>a</sup> Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO La Spezia in attuazione della normativa vigente).

#### **1.10. (Attestazione di avvenuta codificazione)**

Navarm 6<sup>a</sup> Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.



### 1.11. (Riferimenti)

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

### ARTICOLO 2 - ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1. La Società si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo attivato, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione: "UNI EN ISO 9001:2008"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2120 e AQAP 2105.

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

### 2.2. Piano della qualità

Il piano della qualità di cui al capitolo II para 13 della NAV 50-9999-0027-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. applicazione della normativa NATO AQAP 2120 e AQAP 2105" dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, all'Arsenale M.M. di La Spezia (U.A.Q.) ed alla 6^Divisione di NAVARM, titolare del

*Laureo*

*Antonio Zeno Blouffia*

*GFU*

Contratto.

L'Arsenale M.M. di La Spezia dovrà esaminare il "Piano" e, in accordo con la 6<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 10 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" si intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Piano della Qualità dovrà essere redatto in

conformità con le procedure del Sistema di Qualità della Società e dovrà contenere in ogni caso le seguenti informazioni:

identificazione delle seguenti funzioni aziendali:

- Direttore tecnico;
- Responsabile del sistema Qualità o rappresentante della Direzione;
- pianificazione temporale delle attività;
- individuazione dei controlli in processo e finali e relative modalità di accettazione;
- identificazione della strumentazione di misura da impiegare nelle fasi di controllo, con indicazione del relativo stato di taratura;
- elenco della documentazione applicabile alla commessa, con particolare riguardo alle istruzioni cicli di lavoro, con relativa indicazione dello stato di revisione;
- identificazione del personale della Società che sarà impiegato, con indicazione della relativa qualifica di mestiere ed eventuali abilitazioni professionali necessarie per l'esecuzione delle attività;
- piano degli approvvigionamenti, elenco dei subfornitori qualificati (quando applicabile) e

indicazione dei requisiti di Qualità da inserire nell'ordine per materiali strategici, comprese le modalità di accettazione;

- elenco delle attrezzature da impiegare e relativo piano di manutenzione.

### **2.3. Attestato di conformità**

La Società, al termine della verifica di conformità finale con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

**ARTICOLO 3- APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)  
1907/2006 (REACH)**

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Società fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di

*Leandro*

*Antonio Leonardo Marafioti*

*Effy*

sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la Direzione si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.